



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo  
ai sensi del  
Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

**(Abstract)**

---

Il presente documento rappresenta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello"), ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "d.lgs. 231/01" ovvero il "Decreto") adottato dalla Scania Finance Italy S.p.A. (“**SFI**” ovvero anche la “**Società**”).

[OMISSIS]

## Sommario

<b>PARTE GENERALE</b> .....	<b>10</b>
<b>CAPITOLO 1. - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</b> .....	<b>11</b>
<i>Destinatari del Modello</i> .....	11
<i>Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento</i> .....	11
<i>(Artt. 24 e 25 del Decreto) - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i> .....	12
<i>(Art. 24-bis del Decreto) - Delitti informatici</i> .....	13
<i>(Art. 24 ter del Decreto) - Delitti di criminalità organizzata</i> .....	13
<i>(Art. 25 bis del Decreto) - Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento</i> .....	14
<i>(Art. 25 bis del Decreto) - Delitti contro l'industria e il commercio</i> .....	14
<i>(Art. 25 ter del Decreto) – Reati Societari</i> .....	14
<i>(Art. 25 quater del Decreto) – Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999.</i> .....	15
<i>(Art. 25-quater i del Decreto) – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i> .....	15
<i>(Art. 25-quinquies del Decreto) – Delitti contro la personalità individuale</i> .....	15
<i>(Art. 25-sexies del Decreto) – Abusi di mercato</i> .....	16
<i>Reati transnazionali</i> .....	16
<i>(Art. 25-septies del Decreto) – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> .....	17
<i>(Art. 25-octies del Decreto) – Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i> .....	17
<i>(Art. 25-novies del Decreto) – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> .....	17
<i>(Art. 25-decies del Decreto) – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i> .....	17
<i>(Art. 25- undecies del Decreto) – Reati Ambientali</i> .....	17
<i>(Art. 25-duodecies del Decreto) – Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i> .....	18
<i>Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente</i> .....	19
<b>CAPITOLO 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE E CONTROLLO</b> .....	<b>21</b>
2.1 Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello .....	21
2.2 Implementazione del Modello e attuazione dei controlli sulle attività “sensibili” .....	21
2.3 Identificazione delle “Aree/Attività Sensibili” .....	22
2.4 Struttura del Modello .....	22
2.5 Principi ispiratori del Modello.....	23
<i>Verifiche periodiche sull'osservanza e sul funzionamento dei Modelli e dei comportamenti aziendali</i> .....	24
<b>CAPITOLO 3. – CODICE DI COMPORTAMENTO</b> .....	<b>26</b>

CAPITOLO 4. – L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV).....	27
4.1. Requisiti dei componenti.....	28
4.2. Composizione, durata in carica, decadenza, revoca e sostituzione dei componenti.....	28
4.3. Funzione e poteri dell'OdV.....	28
4.4. Regolamento dell'OdV: regole di Convocazione e funzionamento.....	29
4.5. L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali.....	30
4.6. Obblighi di riservatezza dei componenti.....	30
4.7. Obblighi di informazioni e/o segnalazione nei confronti dell'OdV.....	30
4.8. Modalità di segnalazione e Raccolta delle segnalazioni.....	30
4.9. Obblighi informativi dell'OdV ai sensi del D.lgs. 231/2007 e successive modifiche.....	30
4.10. Responsabilità.....	31
CAPITOLO 5. – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	32
5.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti e dei Collaboratori.....	32
5.2. Diffusione esterna del Modello (Consulenti e Partner).....	32
CAPITOLO 6. – SISTEMA SANZIONATORIO.....	33
6.1 Funzione del sistema sanzionatorio.....	33
6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti.....	33
6.3 Misure nei confronti dei Componenti dell'OdV.....	35
6.4 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner.....	35
<b>PARTE SPECIALE.....</b>	<b>36</b>
SEZIONE I.....	37
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24-25 del D.Lgs. 231/2001).....	37
Le Fattispecie Dei Reati.....	37
Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.).....	37
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.).....	37
Concussione (art. 317 c.p.)/Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).....	37
Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-319-bis- 320 – 321 c.p.).....	37
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).....	37
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.).....	37
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter).....	37
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).....	37
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)...	37
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).....	38
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).....	38
2. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (artt. 25-decies D.Lgs. 231/2001).....	39
REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	39
REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	40
PROCEDURE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO.....	42

<i>Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta e licenze per l'esercizio delle attività</i> .....	42
<i>Rapporti con le Autorità di Vigilanza e con le Autorità garanti – Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali</i> .....	43
<i>Gestione della selezione del personale subordinato e parasubordinato</i> .....	43
<i>Gestione e controllo dei procedimenti giudiziari ed arbitrali – Gestione e controllo attività recupero crediti – Gestione, anche indiretta, di incarichi e consulenze esterne</i> .....	44
SEZIONE II .....	45
REATI SOCIETARI(art. 25-ter D.Lgs. 231/2001) .....	45
Le Fattispecie Dei Reati .....	45
<i>False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)</i> .....	45
<i>Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)</i> .....	45
<i>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)</i> .....	45
<i>Impedito controllo (art. 2625 c.c. - 29 D. Lgs. n. 39/2010)</i> .....	45
<i>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</i> .....	45
<i>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</i> .....	45
<i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)</i> .....	46
<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</i> .....	46
<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</i> .....	46
<i>Articolo 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (relativa a società con titoli quotati in Italia o UE)</i> . .....	46
<i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</i> .....	46
<i>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</i> .....	46
<i>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</i> .....	46
<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)</i> .....	46
<i>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</i> .....	46
PROCEDURE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO.....	47
<i>Partecipazione alla redazione di relazioni, bilanci o altre comunicazioni sociali</i> . .....	48
SEZIONE III .....	49
REATI DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO DEMOCRATICO; RICICLAGGIO DI CAPITALI, REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-ter; 25-quater; 25-octies D. Lgs. 231/2001) .....	49
Le Fattispecie Dei Reati .....	49
- <i>Associazioni sovversive art. 270 c.p.</i> .....	49
- <i>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico art. 270-bis c.p.</i> .....	49
- <i>Assistenza agli associati art. 270 ter c.p.</i> .....	49
- <i>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);</i> .....	49
- <i>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);</i> .....	49
- <i>Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);</i> .....	49
- <i>Attentato per finalità terroristiche o di eversione art. 280 c.p.</i> .....	49
- <i>Sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione art. 289 c.p.</i> .....	49

- Istigazione a commettere delitti contro la Personalità dello Stato art. 302 c.p. ....	49
- Cospirazione politica mediante accordo e Cospirazione politica mediante associazione artt. 304 – 305 c.p. ....	49
- Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata artt. 306 – 307 c.p.; .....	49
- Ricettazione 648 c.p.: .....	49
- Riciclaggio di capitali 648-bis c.p.; .....	49
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 648-ter c.p. ....	49
REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	50
PROCEDURE GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	51
SEZIONE IV.....	53
ALTRE TIPOLOGIE DI REATO.....	53
Le Fattispecie dei Reati.....	53
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) – Alterazione di monete (art. 454), falsità in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - e 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - L. n. 99/2009). ....	53
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) .....	53
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (459 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) .....	53
PRINCIPI GENERALI E REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA .....	53
Reati Contro La Personalità Individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001) .....	54
Le Fattispecie dei Reati.....	54
PROCEDURE GENERALI E SPECIALI DI COMPORTAMENTO .....	55
Reati Di Lesioni Colpose e Omicidio Colposo - Commessi con Violazione delle Norme Antinfortunistiche e sulla Tutela Dell'igiene e della Salute sul Lavoro - (art. 25-septies del d.lgs. 231/2001). ....	55
Le Fattispecie dei Reati.....	55
Omicidio colposo (art. 589 c.p.) .....	55
Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.) .....	55
Regole generali di comportamento per la prevenzione dei reati contro la sicurezza sul lavoro .....	55
PROCEDURE GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	58
(art. 25-septies D.Lgs. 231/2001).....	58
Reati Informatici, Trattamento Illecito dei Dati e Violazioni del Diritto D'autore (artt. 24-bis).....	59
Le Fattispecie dei Reati.....	59
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) / Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) / Installazione di	

<i>apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)</i> .....	59
<i>Danneggiamento di Informazioni, dati e Programmi informatici (art. 635-bis c.p.)/Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.) / Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) / Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)</i> .....	59
<i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) / Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</i> .....	59
<i>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) / Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</i> .....	59
<i>Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis) / Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3)</i> .....	59
<i>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1) / Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2) / Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941)</i> .....	59
<i>Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941) / Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941)</i> .....	60
<b>REGOLE GENERALI E PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO</b> .....	60
<i>Regole Generali per il corretto utilizzo e la gestione dei sistemi informativi aziendali e per la piena liceità del trattamento dei dati e del contrasto alla altre fattispecie sopra indicate:</i> .....	61
<i>Le fattispecie dei Reati Ambientali (artt. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)</i> .....	61

<i>REGOLE GENERALI E PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORAMENTO</i> .....	62
Le fattispecie di reati di “Impiego di lavoratori irregolari” (artt. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001).....	62
<i>REGOLE GENERALI E PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORAMENTO</i> .....	62
<i>Prevenzione della Commissione dei Delitti Informatici, del Trattamento Illecito dei Dati e a Contrasto Delle</i> <i>Violazioni Del Diritto D’autore</i> .....	62

## Definizioni

- “**SFI**” (anche la “**Società**”): Scania Finance Italy S.p.A., con sede legale in via Di Spini, 21 - 38121 - Trento e sede operativa in via Lombardini, 13 - 20144 - Milano.
- “**Attività Sensibili**”: le attività di SFI nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- “**Casa Madre**”: Italscania S.p.A., con sede legale in via Di Spini, 21 – 38121 – Trento.
- “**CCNL**” o “**Contratto Collettivo**”: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da SFI.
- “**Codice Etico**” o “**Doing things right - a guide to ethics at Scania**”: il codice etico predisposto dalla Casa Madre ed applicabile anche a SFI nell’ambito del presente Modello;
- “**Organismo di Vigilanza**” (anche “**OdV**”): l’organismo interno di controllo che vigila sul funzionamento, sull’osservanza e aggiornamento del Modello.
- “**Consulenti**”: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- “**Dipendenti**”: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato (di qualsiasi tipologia esso sia) con la Società, ivi compresi i dirigenti.
- “**D. Lgs. 231/2001**” o il “**Decreto**”: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- “**Linee Guida**”: (attesa la specifica attività svolta dalla Società il riferimento è stato posto prevalentemente alle “Linee Guida ASSILEA” per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001.
- “**Modello**” o “**MOG**”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001.
- “**Operazione Sensibile**”: operazione o atto che si colloca nell’ambito delle Attività Sensibili.
- “**P.A.**”: la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).
- “**Partner**”: le controparti contrattuali quali, ad esempio i “**Soggetti Convenzionati**” e i “**Dealer**”; i fornitori – anche intesi quali “**Società di Service**” (società che svolgono attività di servizio in favore di SFI); distributori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui SFI addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (a titolo esemplificativo: associazione temporanea d’impresa, *joint venture*, consorzi, incarico professionale, assistenza, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito delle Attività Sensibili.
- “**Policy**” o “**Policies**”: le procedure aziendali che completano ed integrano il Modello;
- “**Regole di Condotta**” o “**Corporate Governance Manual**”: le regole di condotta predisposte dalla Casa Madre ed applicabili anche a SFI nell’ambito del presente Modello;
- “**Reati**”: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- “**SCI**”: il Sistema di Controllo Interno della Società, demandato alla Casa Madre.

**PARTE GENERALE**

---

**CAPITOLO 1. - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

---

Impianto e Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico e delle Policies. Il presente Modello rappresenta il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività della SFI, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui la Società si è dotata per prevenire i reati e gli illeciti amministrativi (commessi da soggetti in posizione apicale e da soggetti sottoposti alla loro direzione o alla loro vigilanza) per i quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società.

Ne sono, inoltre, complementari e chiamati a formare parte integrante del MOG:

- il “**Codice Etico**” o “**Doing things right - a guide to ethics at Scania**”: si tratta di un documento di proprietà della Casa Madre la quale provvede ad aggiornarlo periodicamente;
- le “**Regole di Condotta**” o il “**Corporate Governance Manual**”: sono le policy e le procedure adottate da SFI che siano attinenti alle aree sensibili del D. Lgs. n. 231/2001 (anche le “**Policy Aziendali**”);
- l'insieme delle procure e delle deleghe esistenti;
- il sistema sanzionatorio e disciplinare.

**Destinatari del Modello**

Le prescrizioni contenute nel Modello si applicano a quanti svolgono, anche di fatto:

1. funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella SFI;
2. dipendenti della Società, ivi compresi quelli distaccati (anche per esigenze temporanee di servizio/lavoro) all'estero per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
3. coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima e/o compiono attività nell'interesse della stessa (ad es. consulenti e/o avvocati e/o fornitori esterni) applicandosi le regole ed i principi di controlli contenuti nei Protocolli del Modello, relativi alla specifica area di attività.

La Società richiede ai Partner, tramite la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, il rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati e provvede a verificare se i principi etici su cui si basano le attività dei partner risultino collimanti con quelli della Società.

**Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento**

Il D. Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e d

elle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale la responsabilità diretta degli "enti", ossia delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità, per l'illecito amministrativo derivante dalla commissione di alcuni reati.

La **responsabilità dell'ente sussiste** nel caso in cui il reato sia stato commesso nel suo **interesse o a suo vantaggio** (prescinde dal "profitto" – il cd. "vantaggio patrimoniale"); diversamente, il vantaggio esclusivo del soggetto (o di un terzo rispetto all'ente) rende la persona giuridica del tutto estranea al fatto reato.

L'illecito deve, peraltro, essere stato commesso da:

1. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente medesimo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
2. persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di unità organizzative;
3. persone sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge - risultando integrati tutti i presupposti normativi - anche la responsabilità "amministrativa" della Società.

I reati che comportano una diretta responsabilità dell'Ente, come da ultimo integrati dal D.L. n. 93/2013 sono:

#### **(Artt. 24 e 25 del Decreto) - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica – anche mediante sostituzione dell'identità digitale<sup>1</sup> - (art. 640-ter III co. c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio; Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Corruzione in atti giudiziari; Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.)<sup>2</sup>
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p. – cfr. nota 2).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p. - cfr. nota 2)

---

<sup>1</sup> Cfr. art. 9 D.L. n. 93/2013 in G. Uff. Serie Gen n. 191 del 16.8.2013 che ha inserito il co. 2 che prevede una specifica ipotesi di reato se commessa mediante "sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti".

<sup>2</sup> Artt. 317c.p./ 318 c.p./319 c.p./319-ter c.p./320 c.p: come modificati dalla L. n. 190 del 6.11.2012 (Legge contro la corruzione) che ha (i) separato la "concussione" per "costrizione" (317 c.p.) da quella "per induzione" (319-quater c.p.); (ii) (artt. 318-319 c.p.) al "mercimonio della funzione" che si attua attraverso la dazione di denaro o altre utilità o dall'accettazione della promessa per l'esercizio indebito delle funzioni o poteri pubblici/ (320 c.p.) applicandosi anche all'incaricato di pubblico servizio; (iii) previsto la punibilità della condotta del mediatore che compia atti diretti a mettere in contatto pubblico ufficiale e privato, al fine di porre le condizioni per la realizzazione dei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e/o per corruzione in atti giudiziari (cfr. anche art. 319-ter c.p.).

- Concussione (art. 317 c.p. - cfr. nota 2)
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (art. 322-bis c.p. - cfr. nota 2);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p. - cfr. nota 2).

**(Art. 24-bis del Decreto) - Delitti informatici**

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Frode Informatica commessa abuso della qualità di “operatore di sistema” (Art. 640-ter II co. c.p.);

**(Art. 24 ter del Decreto) - Delitti di criminalità organizzata**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 74, D.P.R. n. 309/90);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a, numero 5 c.p.p.);

**(Art. 25 bis del Decreto) - Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**(Art. 25 bis del Decreto) - Delitti contro l'industria e il commercio**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

**(Art. 25 ter del Decreto) – Reati Societari**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. (art. 2624 c.c.4);
- Impedito controllo (art. 29 D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

**(Art. 25 quater del Decreto) – Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999.**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter del DPR 23 gennaio 1973, n. 44);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.).

**(Art. 25-quater i del Decreto) – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.).

**(Art. 25-quinquies del Decreto) – Delitti contro la personalità individuale**

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);

**(Art. 25-sexies del Decreto) – Abusi di mercato**

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- L'art. 187-quinquies del TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato.

Segnatamente:

- Abusi di mercato (Illeciti Amministrativi) (art. 187-quinquies TUF);
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

**Reati transnazionali**

La legge 16 marzo 2006, n. 146 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale" (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'Ente per la realizzazione di un "reato transnazionale", ossia di un reato:

- \* commesso in più di uno Stato;
- \* commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- \* commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- \* commesso in uno Stato ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- \* punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Tali reati-presupposto sono:

- Associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.);
- Associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309),
- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 337 c.p.);
- Favoreggiamento personale (378 c.p.).

**(Art. 25-septies del Decreto) – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 9 della Legge 123/2007 (modificato dal D. Lgs. 81/2008), prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare, la norma richiamata espressamente prevede:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, 3°, c.p.).

**(Art. 25-octies del Decreto) – Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

**(Art. 25-novies del Decreto) – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha modificato i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001 introducendo i reati in materia di violazione del diritto d'autore. In particolare la responsabilità amministrative dell'Ente è prevista in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

**(Art. 25-decies del Decreto) – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**(Art. 25- undecies del Decreto) – Reati Ambientali**

Attraverso l'introduzione dei reati ambientali, sono state introdotte due nuove fattispecie penali (art. 727-bis c.p. e art. 733-bis c.p.) e sono state inserite quale presupposto di responsabilità amministrativa dell'Ente numerosi reati disciplinati in Leggi Speciali (cfr. Codice dell'Ambiente *in primis*).

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);
- Esercizio non autorizzato di attività industriali (art. 29-quaterdecies D. Lgs. 152/2006);

- Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue (art. 137 D. Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006);
- Falsità nei certificati (art. 258 D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006);
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006);
- Esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 D. Lgs. 152/2006);
- Traffico non autorizzato di esemplari (art. 1 legge 150/1992);
- Incolumità esemplari (art. 2 legge 150/1992);
- Falsificazione certificati (art. 3-bis legge 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso (art. 8 D. Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo (art. 9 D. Lgs. n. 202/2007).

**(Art. 25-duodecies del Decreto)<sup>3</sup> – Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Atteso che i cittadini stranieri (extra-UE) possono entrare nel territorio nazionale per motivi di turismo, studio, ricongiungimento familiari e lavoro, le norme richiamate tutelano l'impiego di soggetti stranieri che entrano in Italia muniti di apposito visto per il lavoro (sia esso subordinato; autonomo e/o stagionale)

- art. 22 co 12-bis del D. Lgs. n. 286/1998;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del Lavoro (art. 603-bis co. 3 c.p.)

Rinviando alla **Parte SPECIALE del Modello** per una descrizione analitica dei reati e degli illeciti amministrativi, si evidenzia che:

**(1)**

la responsabilità degli enti si estende **anche ai reati che possono essere commessi all'estero**, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dalla normativa *de qua*.

**(2)**

il Modello deve essere costantemente aggiornato in quanto:

- ulteriori fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2001;

---

<sup>3</sup> Art. 25-duodecies: introdotto dal D. Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25.7.2012).

- in dipendenza del principio di “efficienza” ed “efficacia” del MOG, è chiesta una revisione e/o - del caso - integrazione a seguito delle risultanze dei controlli effettuati (sia dall’OdV sia anche da altri Organi di Controllo e/o della Vigilanza).

**(3)**

il MOG sia adeguatamente posto a conoscenza dei destinatari.

Per l’effetto:

- siano effettuate idonee (sia dal punto di vista qualitativo<sup>4</sup> e periodico) misure formative in favore del personale e dei Dealer;
- a prevedersi mediante inclusione di apposite clausole nell’ambito dei contratti in essere con i Dealer e con le controparti.

### **Presupposti di esclusione della responsabilità dell’Ente**

L’ente non risponde dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale se dimostra che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6 D. Lgs. n. 231/01).

In particolare il modello può essere ritenuto efficace se viene fornita prova che:

- sono state individuate le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati;
- sono stati previsti specifici modelli comportamentali o protocolli diretti a programmare la formazione dei soggetti, la gestione delle risorse finanziarie e l’attività della Società in relazione ai reati da prevenire;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del Modello, è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e che sono stati previsti specifici obblighi informativi nei confronti del medesimo (OdV);
- i soggetti, se apicali, hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i presidi approntati dal modello di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

L’efficace attuazione del Modello richiede, pertanto:

---

<sup>4</sup> “Qualitativo” a intendersi quale adozione di attività formative idonee a illustrare i contenuti e le finalità del MOG (ad es. formazione d’aula a preferirsi alla formazione a distanza a utilizzarsi solo per mere comunicazioni di aggiornamento e non in sostituzione della formazione specifica).

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando si verificano violazioni delle prescrizioni ovvero intervengono mutamenti nell'organizzazione
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, la Società risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 6 D. Lgs. n. 231/01).

---

## **CAPITOLO 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE E CONTROLLO**

---

L'adozione di un efficace Modello, si pone come esimente della responsabilità amministrativa della Società in caso di commissione dei reati espressamente ed astrattamente previsti dal Decreto, da parte di uno dei soggetti ivi indicati (cfr. artt. 6 e 7 del D. lgs 231/2001).

L'adozione e la predisposizione del Modello compete all'organo con funzione di supervisione strategica, quindi al Consiglio di Amministrazione, che delibera anche l'istituzione e la costituzione di un organismo di controllo interno (l'“**Organismo di Vigilanza**” o l'“**OdV**”) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il Modello, una volta definito sull'analisi specifica delle attività aziendale, della struttura organizzativa e delle dimensioni della Società nonché delle aree di rischio, presuppone un'adeguata pubblicità verso tutti coloro con i quali la Società entra in contatto o che operano per conto della medesima, cosicché tutti siano posti in grado di conoscere le procedure da seguire per un corretto svolgimento delle proprie mansioni.

L'adozione del modello organizzativo, in quanto facoltativa, può essere sia preventiva che successiva alla commissione di un determinato reato<sup>5</sup>

### **2.1 Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello**

Le successive modifiche e integrazioni al Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza del Modello, sono anch'esse rimesse al Consiglio di Amministrazione su proposta dell'OdV (destinatario dei compiti di aggiornamento – cfr. sub 4.4.).

### **2.2 Implementazione del Modello e attuazione dei controlli sulle attività “sensibili”**

E' cura del Consiglio di Amministrazione provvedere avvalendosi del supporto dell'Organismo di Vigilanza (i) all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso; (ii) a garantire l'aggiornamento delle attività “sensibili” e del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

L'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- \* dai responsabili delle varie strutture organizzative della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;

---

<sup>5</sup> In caso di adozione del Modello successiva alla commissione del reato, ove adottato prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di 1° grado può evitare l'applicazione di pene accessorie (ad es. la pubblicazione della sentenza), ovvero può comportare una riduzione sia della sanzione interdittiva (art. 17, lett. b) d. lgs. n. 231/01) che di quella pecuniaria (art. 12, comma 2, lett. b d. lgs. n. 231/01); ove adottato entro 20 giorni dalla notifica della sentenza di condanna, può fare ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria (art. 78 d. lgs. n. 231/01).<sup>5</sup>

- \* dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

SFI ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello, svolgendo una serie di attività propedeutiche dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, nonché delle Linee Guida, come di seguito descritto.

### **2.3 Identificazione delle "Aree/Attività Sensibili"**

[OMISSIS]

### **2.4 Struttura del Modello**

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e dalla "Parte Speciale" con rinvio, nella versione *pro-tempore* vigente (quindi, inclusiva anche dei periodici aggiornamenti), al "Codice Etico" e a tutte le Policies e predisposte dall'azienda a presidio delle Aree/Attività sensibili.

La Parte Speciale è costituita da IV sezioni conseguenti alle individuate Aree Sensibili e riferibili alle connesse attività:

#### Sezione I:

a) reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24-25 del D.lgs. 231/2001);

- rapporti contrattuali con la P.A. e soggetti incaricati di un pubblico servizio;
- rapporti con le istituzioni e autorità di vigilanza;
- gestione degli acquisti, delle consulenze e delle liberalità;
- gestione delle verifiche o ispezioni;
- gestione servizi informatici.

b) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 25-decies D.lgs. 231/2001).

#### Sezione II:

reati societari (si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001)

- formazione del bilancio;
- comunicazioni esterne;
- politiche di investimento;
- impedito controllo;
- predisposizione dei prospetti informativi degli OICVM;

- operazioni sul capitale.

#### Sezione III:

reati di finanziamento del terrorismo, eversione dell'ordinamento democratico; riciclaggio di capitali, reati di criminalità organizzata (art. 24-ter; 25-quater; 25-octies D.lgs. 231/2001)

- acquisizione del cliente;
- esecuzione di operazioni disposte dalla clientela.

#### Sezione IV:

altre tipologie di reato tra cui:

- “reati di falsità” (art. 25 bis D.lgs 231/2001) - come modificate dalla L. n. 99/2009;
- reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001);
- reati di lesioni colpose e omicidio colposo - commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro - (art. 25-septies del d.lgs. 231/2001);
- reati informatici, trattamento illecito dei dati e violazioni del diritto d'autore (a- artt. 24-bis e b. 25-novies del d.lgs. 231/2001);
- reati ambientali (artt. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001).

L'OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio (o aggiornare quelle esistenti) che – a seconda dell'evoluzione legislativa e/o dell'attività della Società – potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili.

### **2.5 Principi ispiratori del Modello**

Nella predisposizione del Modello che si inserisce nel più ampio sistema organizzativo e di controllo aziendale, sono stati richiamati quali misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili le procedure e i sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda.

In particolare, SFI ha individuato:

- 1) le regole di condotta;
- 2) il Sistema di Controllo Interno, predisposto dalla Casa Madre, nonché la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del gruppo ed il sistema di controllo della gestione;
- 3) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting*;
- 4) le comunicazioni e circolari aziendali al personale;

- 5) la formazione del personale;
- 6) il sistema sanzionatorio di cui al CCNL;
- 7) il sistema di regole, disposizioni e Policies Aziendali poste a presidio delle attività sensibili;
- 8) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

I menzionati documenti nonché altre normative appena citate completano ed integrano il Modello, costituendo parte del complesso di principi e disposizioni di cui SFI ha deciso di dotarsi a presidio della normativa di cui al Decreto.

I Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le Linee Guida;
- l'individuazione delle **Attività Sensibili** nell'operatività di SFI;
- i requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001 ed in particolare:
  - \* l'attribuzione ad un **Organismo di Vigilanza**, interno alla struttura aziendale di SFI, del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante;
  - \* l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
  - \* l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
  - \* la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante;
  - \* il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
  - \* la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  - \* la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
- il SCI, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, deve dare priorità nella sua attuazione alle aree in cui vi è un'alta probabilità di commissione dei Reati, un'alta rilevanza delle Attività Sensibili ed in presenza di particolari circostanze quali un elevato *turn over* di personale o l'ingresso in un nuovo settore di business.

#### **Verifiche periodiche sull'osservanza e sul funzionamento dei Modelli e dei comportamenti aziendali**

Il Modello deve essere soggetto, su impulso e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, a due tipi di verifiche:

- verifiche sull'osservanza del Modello - intesa quale periodica verifica delle principali attività poste in essere sulle aree di attività "sensibili" e aggiornamento del Modello in dipendenza delle modifiche organizzative e/o normative intercorse;

- verifiche sul funzionamento del Modello - intesa quale periodica verifica dell'effettivo funzionamento del Modello esistente, secondo le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza. Inoltre, deve essere effettuata una ricognizione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati.

**CAPITOLO 3. – CODICE DI COMPORTAMENTO**

---

La struttura del Modello di SFI intende rendere il più possibile efficienti e coerenti i controlli e le procedure adottate dalla Società in un'ottica di rispetto dei principi contemplati nel Codice Etico, nelle Regole di Condotta e nelle "Linee Guida dell'Associazione di Categoria - ASSILEA" individuate quale strumenti operativi e di indirizzo maggiormente confacente alla struttura organizzativa della Società<sup>6</sup>.

A tal fine si specifica che la Casa Madre ha predisposto apposite Regole di Condotta nonché un Codice Etico, denominati, rispettivamente, "*Corporate Governance Manual*" e – "*Doing things right - a guide to ethics at Scania*". Tali documenti sanciscono i principi etici adottati dalla Scania Finance Italy ai sensi del D.Lgs 231/2001, con il quale vengono sanciti i principi etici, intesi quali diritti, doveri e responsabilità che la Società assume e rispetta nei confronti di tutti coloro con i quali entra in contatto.

---

<sup>6</sup> Lo stesso D. Lgs. 231/2001 nonché il relativo Regolamento di attuazione emanato con Decreto Ministeriale del 26 giugno 2003 n. 201, affermano inoltre che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

---

**CAPITOLO 4. – L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)**

---

Il Decreto all'art. 6 comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per esonerare l'ente dalla responsabilità conseguente alla commissione dei Reati, la prova dell'istituzione di un organismo interno all'ente medesimo – il c.d. Organismo di Vigilanza (l'“**OdV**”) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo – con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

E' interesse preminente la rapidità e snellezza operativa di tale organo.

Le Linee Guida non contengono previsioni relativamente al numero di componenti, (considerando tuttavia congruo per la maggior parte delle esigenze un organismo formato da tre o cinque membri effettivi), né all'appartenenza dei soggetti prescelti a precise funzioni aziendali<sup>7</sup>.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico.

Secondo le Linee Guida l'OdV deve essere autonomo per funzioni e compiti da qualsiasi altra struttura societaria e avere quale referente per la propria azione in primo luogo gli organi di vertice della Società (i.e. Consiglio di Amministrazione) cui riferisce e a cui richiede conto per ogni informazione o irregolarità riscontrata.

[OMISSIS]

Perché l'attuazione del Modello Organizzativo sia realmente efficace, è inoltre necessario consentire all'Organismo di Vigilanza un'adeguata continuità di azione e un *budget* specifico che possa consentirgli di effettuare le verifiche ipotizzate.

Perché possa adempiere al proprio compito in maniera adeguata non è sufficiente, inoltre, che l'OdV si trovi in una posizione indipendente e terza – rispetto ai soggetti sui quali è tenuto ad effettuare l'attività di controllo e vigilanza – da un punto di vista meramente formale: è altresì necessario che siano ad esso garantiti anche autonomi poteri di iniziativa, una propria autonomia finanziaria e canali di comunicazione diretti e certi con i vertici aziendali.

---

<sup>7</sup> Tuttavia suggeriscono che si tratti di un organo composto da persone, scelte all'interno della società o esternamente ad essa, che diano sicura prova di indipendenza di giudizio e di interessi e siano posti in situazione di autonomia gerarchica.

Rilevante appare l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'Organismo di Vigilanza e l'organo decisionale, nonché come parimenti opportuno che l'OdV sia in costante collegamento – seppur in piena autonomia – con gli Organi di controllo della Società (ad es. Collegio Sindacale e Internal Audit).

#### 4.1. Requisiti dei componenti

[OMISSIS]

#### 4.2. Composizione, durata in carica, decadenza, revoca e sostituzione dei componenti

[OMISSIS]

#### 4.3. Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli organi sociali e, nei limiti ivi previsti, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

verificando che se ne effettui l'aggiornamento mediante proposte di modifica, adeguamento e miglioramento formulate al CdA.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

(i) verifiche e controlli (su efficacia, osservanza e aggiornamento):

- valutare l'attuazione da parte della Società delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche, mirate su determinate operazioni o specifici atti, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati saranno riassunti in un apposito rapporto da allegarsi al libro dei verbali dell'OdV e comunicati al Consiglio di Amministrazione o agli altri organi eventualmente competenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali di controllo (attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello.  
A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre SFI al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con le Società di Service, Consulenti e Dealer che operano per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;

(ii) Formazione:

- a. coordinarsi con l'Amministratore Delegato per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare e/o porre a disposizione nella Intranet aziendale per fornire la necessaria sensibilizzazione (anche in aggiornamento).
- b. (quanto sub a) coordinarsi con il Responsabile della Rete, al fine di attuare specifici programmi di formazione per i Dealer;

(iii) Sanzioni:

- a. coordinarsi con l'Amministratore Delegato suggerendo l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze aziendali per l'irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo) <sup>8</sup>.

(iv) Aggiornamenti:

- a. avvalersi dell'ufficio legale di SFI, nei limiti in cui ciò sia possibile, ovvero alla funzione *compliance* ovvero ancora rivolgendosi a terzi consulenti, al fine di interpretare la normativa rilevante e di verificare l'adeguatezza del Modello alla stessa;
- b. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
- c. predisporre ogni misura idonea all'aggiornamento (inclusa l'assegnazione di incarichi a specialisti esterni).

Compiti a perseguirsi attraverso l'assegnazione di un apposito budget annuale di spesa (cfr. anche par. successivo) che risulti conforme, congruo e coerente con le finalità perseguite.

#### 4.4. Regolamento dell'OdV: regole di Convocazione e funzionamento

[OMISSIS]

---

<sup>8</sup> L'OdV ha, come previsto dalla Legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Consulenti, Società di Service, Partner o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati agli organi societari o funzioni aziendali competenti.

#### **4.5. L'attività di *reporting* dell'OdV verso altri organi aziendali**

[OMISSIS]

#### **4.6. Obblighi di riservatezza dei componenti**

[OMISSIS]

#### **4.7. Obblighi di informazioni e/o segnalazione nei confronti dell'OdV**

[OMISSIS]

#### **4.8. Modalità di segnalazione e Raccolta delle segnalazioni.**

Se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, deve riferire al suo diretto superiore.

Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione e/o questo ultimo (i.e. il superiore) è parte della segnalazione ad attuarsi, può riferire direttamente all'OdV.

Le Società di Service, i Consulenti e i Partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto di SFI, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV.

Gli obblighi di segnalazione di Consulenti, Partner saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a SFI.

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite l'indirizzo di posta elettronica di cui al precedente paragrafo 4.7 sia attraverso la modalità di "*whistleblowing*".

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e ne assicura il mantenimento della riservatezza del segnalante dal momento della ricezione della comunicazione e ricomprendendo anche gli adempimenti, conseguenti e successivi; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Sistema sanzionatorio (cfr. oltre).

Per le segnalazioni è posto a disposizione (in allegato) il Modello di segnalazione. Tale Modulo potrà essere utilizzato anche per suggerire, eventuali, integrazioni e/o modifiche al Modello attualmente in essere.

#### Raccolta delle segnalazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è custodito per un periodo di 10 anni (sia nel formato informatico e/o cartaceo) predisposto a cura dell'OdV, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

L'accesso al data base è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo e alle persone specificamente individuate nel regolamento dell'OdV e/o alle Autorità competenti.

#### **4.9. Obblighi informativi dell'OdV ai sensi del D.lgs. 231/2007 e successive modifiche**

[OMISSIS]

#### **4.10. Responsabilità**

[OMISSIS]

**CAPITOLO 5. - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

---

**5.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti e dei Collaboratori**

E' obiettivo di SFI garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa (e di qualsiasi modifica).

Ai nuovi assunti viene, invece, consegnato un set informativo che dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico, il Modello e il D. Lgs. 231/2001.

Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a SFI una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione periodica

Il livello di formazione ed informazione è :

- attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili;
- differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

**5.2. Diffusione esterna del Modello (Consulenti e Partner)**

Il Modello è reso cogente:

- per ogni consulente, attraverso la specifica indicazione nel contratto o incarico di uno specifico obbligo in tal senso e della sottoscrizione per accettazione all'osservanza delle disposizioni contenute nel MOG;
- per ogni Partner/Dealer mediante la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, che prevedano anche ipotesi risolutorie degli accordi in essere in caso di non ottemperanza .

---

## CAPITOLO 6. - SISTEMA SANZIONATORIO

---

### 6.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso 9.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

### 6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

#### A. Dipendenti non dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio applicabile da SFI in virtù del relativo CCNL; e precisamente:

- rimprovero verbale;
- biasimo scritto della direzione locale;
- biasimo scritto della direzione centrale o generale;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal Contratto Collettivo applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

---

<sup>9</sup> La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a. violazione delle procedure interne previste dal Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- b. violazione delle procedure interne previste dal Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello stesso che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei Reati.

### **B. Dipendenti dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a. violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- b. violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei Reati.

\* \* \*

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e, per i dipendenti, dall'Amministratore Delegato, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione dell'OdV.

**6.3 Misure nei confronti dei Componenti dell'OdV**

In caso di violazione degli obblighi ascritti all'OdV, da parte di uno o più componenti, è il CdA che prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e l'avvio delle azioni giudiziarie.

**6.4 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner**

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti o ai Partner per ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

**PARTE SPECIALE**

# SEZIONE I

## 1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24-25 del D.Lgs. 231/2001)

### Le Fattispecie Dei Reati

**Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

[OMISSIS]

**Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

[OMISSIS]

**Concussione (art. 317 c.p.)/Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

[OMISSIS]

**Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-319-bis- 320 – 321 c.p.)**

[OMISSIS]

**Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

[OMISSIS]

**Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

[OMISSIS]

**Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

[OMISSIS]

**Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

[OMISSIS]

**Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

[OMISSIS]

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

[OMISSIS]

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

[OMISSIS]

\*\*\*\*

**Criteria per la definizione di “pubblica amministrazione” e di “pubblici ufficiali” e “soggetti Incaricati di Pubblico Servizio”:**

Si indicano i criteri generali e un elenco esemplificativo di quei soggetti (Enti della Pubblica Amministrazione e le figure di “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”) la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose.

⇒ Enti della Pubblica Amministrazione

[OMISSIS]

⇒ Pubblici Ufficiali

[OMISSIS]

⇒ Incaricati di un Pubblico Servizio

[OMISSIS]

## 2. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (artt. 25-decies D.Lgs. 231/2001).

[OMISSIS]

\*\*\*\*

### **REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO**

#### **Prevenzione dei Reati Contro La Pubblica Amministrazione (Anche P.A.), i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio**

- 1 E' espressamente vietato attuare, collaborare o dare causa a condotte che, individualmente o collettivamente, integrino, anche indirettamente, le fattispecie di reato contro la P.A. (artt. 24 – 25 D. Lgs. 231/2001).
- 2 I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla piena osservanza delle Leggi e dei regolamenti. E' fatto obbligo di tenere comportamenti leali, corretti, trasparenti, e coerenti con le disposizioni che regolano i rapporti con la P.A.
- 3 Ogni documento attinente alla gestione di operazioni che inerisca la P.A. deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente e appositamente registrato in un apposito “elenco proposte e/o rapporti con la P.A.” per ogni verifica e/o controllo.  
  
(pagamenti/flussi finanziari)
- 4 Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma (offerta, promessi o fatti direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica) per indurre, facilitare o remunerare il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della P.A., anche se relativo ad un contenzioso giudiziale o stragiudiziale. Sono altresì tassativamente vietate le medesime condotte atte a favorire o danneggiare una parte in un processo (civile, penale o amministrativo-fiscale).
- 5 E' vietato destinare e/o partecipare a distrarre dalla destinazione assegnata (anche mediante rilascio di documenti e/o dichiarazioni) somme di danaro (contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie) concessi da soggetti pubblici, nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- 6 Per nessuna ragione è consentito che una movimentazione di flussi finanziari (i.e. qualsiasi mezzo di pagamento – denaro, assegni, bonifici ecc.) possa non essere registrata e/o sottoposta alla “tracciabilità” prevista dalla Legge n. 136/2010 (ove applicabile).
- 7 E' vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA e/o Incaricati di Pubblico Servizio o ai loro familiari, rivolto ad acquisire vantaggi/favori nella conduzione dell'attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio.
- 8 E' vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio (e – come si vedrà *amplius infra* - anche nei confronti dei privati) se non nei limiti di un assolutamente modico valore) in quanto considerati tali da non

compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato come finalizzato ad acquisire vantaggi.

- 9 Qualora vengano ricevute richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura (ad esempio sconti, favori, crediti o abbuoni, etc.) da parte della Pubblica Amministrazione o di Incaricati di un Pubblico servizio, ovvero da parte di enti che agiscono per conto degli stessi, si deve immediatamente annotare per iscritto quanto accaduto, sospendere ogni rapporto o deliberazione e informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza e l'Amministratore Delegato.
- 10 E' espressamente vietato utilizzare un sistema informatico o telematico pubblico e/o accedere illecitamente ad esso, anche mediante sistemi che alterino l'identità digitale (anche mediante P.E.C. e/o di strumenti di firma digitale), e/o alterare il funzionamento anche al fine di manipolare i dati contenuti in database o elenchi pubblici;

(altre disposizioni)

- 11 È, altresì, fatto esplicito divieto di eludere le prescrizioni indicate nei precedenti punti ricorrendo a forme diverse di aiuti, contribuzioni, che sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, etc., abbiano le stesse finalità vietate dal presente modello. Qualsiasi "sponsorship"; "membership" e/o "donazione" è comunicata in via preventiva all'Organismo di Vigilanza.
- 12 È vietato attuare comportamenti collusivi volti a impedire o limitare il controllo da parte di Autorità di Vigilanza o da Pubblici Ufficiali nell'ambito di attività ispettive (controlli di vigilanza, fiscali, di prevenzione degli infortuni, etc.), nonché rendere dichiarazioni errate e/o false (anche nell'ambito delle segnalazioni di Legge e/o regolamentari e/o a seguito di risposte ad indagini finanziarie) e/o influenzare le dichiarazioni di terzi atte ad evitare contestazioni e/o conseguenti pregiudizi, quali, ad esempio, quelli derivanti dall'esecuzione di provvedimenti di natura sanzionatoria.

(dichiarazioni – rapporti processuali)

- 13 È vietato effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, locali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati.

\*\*\*\*

### **REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO**

#### **Induzione a non Rendere Dichiarazioni o a Rendere Dichiarazioni Mendaci all'autorità Giudiziaria**

La tracciabilità delle controversie è attuata attraverso:

- archiviazione degli atti di causa, della documentazione a supporto e degli atti inerenti gli accordi transattivi;
- verbalizzazione e archiviazione degli incontri con l'Autorità giudicante e con la controparte (per gli accordi transattivi).

La Società raccomanda inoltre quanto segue

- (a) Per la Società tutti i rapporti con i soggetti, pubblici o privati, che a vario titolo partecipino o siano coinvolti in procedimenti giudiziari (magistrati, Polizia Giudiziaria, ufficiali giudiziari, altri pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o esercenti servizi di pubblica necessità, persone offese, indagati, imputati, attori e convenuti, consulenti, periti, persone informate dei fatti testimoni) sono tenuti esclusivamente dal legale rappresentante, se del caso coadiuvato dall'ufficio legale interno, dalla funzione *compliance* ovvero da professionisti esterni.
- (b) Ove vi sia l'obbligo di compimento di atti o dichiarazioni da parte di soggetti diversi dal legale rappresentante, questi sono obbligati a comunicarlo all'ufficio legale, al responsabile della funzione *compliance* e all'amministratore delegato, salvo in caso di conflitto: in tale ultimo caso, i soggetti potranno farsi supportare da un consulente legale esterno selezionato dalla Società e che agirà nel pieno rispetto della normativa applicabile.
- (c) Ogni rapporto di cui al precedente punto (a) che precede deve svolgersi nel rigoroso rispetto della normativa di legge vigente, nonché con la massima trasparenza, chiarezza e correttezza e deve essere documentato – anche a posteriori – per iscritto.
- (d) La Società, ogniqualvolta lo ritenga necessario, ovvero per le attività di assistenza e rappresentanza in giudizio conferisce formale incarico a professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati, unicamente ai quali è demandato il contatto con i soggetti di cui sopra, ivi compresa l'eventuale attività investigativa ai sensi degli articoli 391 bis e segg. c.p.p., nel rispetto delle norme di legge e del codice deontologico professionale.
- (e) Nell'ipotesi in cui vi sia l'obbligo di rendere una dichiarazione come testimone, ciascuno dei destinatari del Modello dovrà astenersi dall'influenzare in qualunque modo tale attività.
- (f) Tutti i dipendenti, salvo il caso di adempimento di obblighi di legge, ovvero di ragioni di parentela o convivenza, devono astenersi dall'avere qualsiasi contatto con i soggetti che debbano avere contatti con l'autorità giudiziaria.

In particolare, a tutti i Dipendenti o Consulenti o Deal è fatto divieto di:

- indurre, con violenza o minaccia, anche per interposta persona, chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;
- indurre, anche per interposta persona, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;
- adottare, anche per interposta persona, qualsiasi comportamento potenzialmente idoneo a deviare, intralciare o eludere le investigazioni dell'Autorità, in relazione alla commissione di un reato, o aiutare il responsabile, o anche solo il soggetto a cui carico vi sia il sospetto che abbia commesso il reato medesimo, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità predetta;
- nel corso dei procedimenti civili, penali o amministrativi, anche in fase stragiudiziale, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa;

\*\*\*\*

**PROCEDURE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO****Rapporti con la Pubblica Amministrazione nella – negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni/concessioni con soggetti pubblici; contributi pubblici.**

- 1 Nello svolgimento delle funzioni o dei compiti di tutti coloro che intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione, il Responsabile della Funzione deve provvedere a tenere apposita tracciabilità nell'“elenco proposte e/o rapporti con la P.A.” di cui deve notiziarne periodicamente l'Organismo di Vigilanza e deve procedere solo in conformità al ”conferimento di specifico potere” e al rispetto di tutte le regole generali. Ogni dichiarazione e/o la conseguente gestione dei contributi (ad es. Artgiancassa), deve essere attuata nell'ambito e per le finalità previste dalla Legge. È fatto espresso divieto (i) effettuare o presentare – anche conto terzi - dichiarazioni o documenti falsi o recanti omissione di informazioni dovute – al fine di ottenere o consentire ai clienti di ottenere, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea; (ii) compiere atti finalizzati a consentire l'approvazione di pratiche fittizie con il solo fine di agevolare l'erogazione di contributi pubblici; (iii) utilizzare le somme ricevute per gli scopi cui erano destinate (distrazione, anche parziale, della somma ottenuta).
- 2 Ciascun rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere gestito in modo unitario: per ciascun rapporto e/o operazione deve essere individuato e nominato un apposito referente che deve monitorare anche il rispetto della correttezza operativa anche provvedendo a verificare l'osservanza di tutte le disposizioni generali sopra indicate.
- 3 Chiunque, intrattenendo rapporti con Pubblici Ufficiali o con Incaricati di Pubblico Servizio, dovesse riscontrare una qualunque criticità o conflitto di interessi, deve informare tempestivamente sia l'Organismo di Vigilanza, con nota scritta, che il proprio superiore gerarchico, con informativa all'Amministratore Delegato.
- 4 Coloro che svolgono adempimenti connessi all'espletamento delle attività di pagamento e/o ricezione somme pubbliche o su tali attività abbiano una funzione di controllo e supervisione, devono riferire immediatamente eventuali irregolarità o anomalie con nota scritta sia all'Organismo di Vigilanza sia all'Amministratore Delegato.

**Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta e licenze per l'esercizio delle attività**

Nello svolgimento delle attività di cui in epigrafe, si prevede che:

- 1 Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici locali, nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di nulla-osta, concessioni, autorizzazioni, visti e denunce rivolte ad enti della P.A., comprese le Autorità di Vigilanza, devono essere complete e contenere solo elementi assolutamente veritieri e corretti.
- 2 E' obbligatorio che le dichiarazioni di cui al punto precedente siano controllate preventivamente secondo il sistema di deleghe e poteri .

## **Rapporti con le Autorità di Vigilanza e con le Autorità garanti – Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali**

Nello svolgimento delle attività di:

- ⇒ Gestione dei rapporti in occasione di visite ispettive.
- ⇒ Elaborazione/trasmissione delle segnalazioni;
- ⇒ Riscontro e adempimenti connessi a richieste/istanze;

Si prevede che nell'ambito di livelli autorizzativi definiti:

- 1 è fatto espresso divieto di :
  - esibire documenti e dati incompleti, falsi e/o errati e/o alterati;
  - tenere una condotta e/o rendere dichiarazioni in modalità ingannevole e/o omissiva che possa indurre le Autorità in errore;
  - promettere o versare somme di denaro ai Pubblici Ufficiali;
- 2 Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative-fiscali, devono partecipare non meno di due soggetti a ciò espressamente delegati, uno dei quali ha le responsabilità di seguire l'ispezione. Inoltre:
  - a. i soggetti di cui al presente punto devono essere nominati (*ad hoc*) dall'Amministratore Delegato e non devono essere in relazione gerarchica funzionale;
  - b. i soggetti nominati hanno il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali e le Autorità, anche ai fini dell'acquisizione degli elementi richiesti;
  - c. i soggetti nominati provvederanno a redigere un'apposita informativa, sulle attività dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata anche all'Organismo di Vigilanza, agli altri soggetti incaricati del controllo aziendale (Collegio Sindacale) nonché agli altri uffici competenti in relazione alla materia trattata.
- 3 Nel caso in cui i Pubblici Ufficiali dovessero formulare una richiesta contraria alla partecipazione di entrambi i due soggetti di cui al punto precedente o di uno di essi (nel qual caso l'ispezione sarà seguita da chi è anagraficamente più anziano), questa richiesta deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza e all'Amministratore Delegato.
- 4 Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità - inclusi i rilievi nella fornitura di dati -, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere prontamente ed obbligatoriamente informato con nota scritta da parte dell'Amministratore Delegato.

### **Gestione della selezione del personale subordinato e parasubordinato**

- 1 L'assunzione del personale deve avvenire nel rispetto del sistema delle deleghe in materia di disposizioni riguardanti il personale (assunzioni, inquadramenti ecc.).
- 2 Ciascuna fase relativa all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata o di cittadini stranieri (extra-UE), deve essere documentata e deve contenere espressamente la dichiarazione di accertamento in riguardo sia (a) all'assenza di infrazione

di norme sia (b) all'assenza di legami del soggetto con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di un Pubblico Servizio. A tal fine deve essere mantenuta copia (elettronica e/o cartacea) dei documenti inerenti (i) incentivi all'assunzione di lavoratori disabili e di tutte le rendicontazioni effettuate per il conseguimento di tali incentivi; (ii) eventuali permessi/visti/nulla-osta di lavoro con le relative scadenze; degli (iii) esoneri/contributi esonerativi/visti e permessi di soggiorno; (iv) di nulla-osta di lavoro per cittadini stranieri ed eventuali richieste di sospensioni; (v) dei certificati e documenti inerenti il rispetto delle disposizioni circa la salute sul lavoro. Deve essere, inoltre, mantenuta copia di prospetti informativi aggiornati del numero dei Dipendenti e dei lavoratori.

- 3 L'assunzione di Pubblici Ufficiali, ovvero ex Pubblici Ufficiali, nei 3 (tre) anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti o l'assunzione di loro parenti o affini entro il secondo grado, è regolata dalle specifiche procedure vigenti.

### **Gestione e controllo dei procedimenti giudiziari ed arbitrari – Gestione e controllo attività recupero crediti – Gestione, anche indiretta, di incarichi e consulenze esterne**

Nello svolgimento delle attività di:

- ⇒ Apertura di un procedimento contenzioso (civile, amministrativo e/o penale);
- ⇒ Gestione del procedimento (sia giudiziale sia arbitrale)
- ⇒ Conferimento di un incarico e/o consulenza esterna;

si prevede che:

- 1 Tutti i soggetti con responsabilità di gestione e controllo nei procedimenti giudiziari ed arbitrari e nelle attività di recupero crediti sono obbligati a non porre in essere condotte che possano anche solo potenzialmente influire illecitamente sui procedimenti stessi.
- 2 I collaboratori esterni nonché i Partner e i Dealer devono essere scelti con metodi trasparenti e agli stessi deve essere richiesta in via preliminare un'autocertificazione scritta nella quale dichiarino:
  - a. di non essere e di non essere stati Pubblici Ufficiali oppure di essere stati Pubblici Ufficiali indicando sia la P.A. che il periodo di servizio alle sue dipendenze;
  - b. di non avere rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con Pubblici Ufficiali o con Incaricati di Pubblico Servizio oppure, ove una parentela esista, indicare i nominativi e la P.A. di appartenenza dei detti parenti o affini.
- 3 Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su Partner e i Dealer o Consulenti, devono riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie sia all'Organismo di Vigilanza sia all'Amministratore Delegato.
- 4 Nel caso in cui si manifesti l'esigenza di assegnare un incarico di consulenza a Pubblici Ufficiali o ex Pubblici Ufficiali nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti, deve essere necessariamente richiesta l'autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza a procedere, adducendo, per iscritto, le motivazioni del caso.

Inoltre

- 5 nell'ipotesi di avvio di una procedura giudiziaria penale nei confronti della Società e/o di personale della stessa che prevede la chiamata di teste di personale, collaboratori esterni, devono essere adottate misure atte a impedire e verificare il rispetto del divieto che i chiamati possano subire violenze e/o minacce e/o promesse di denaro o altri vantaggi lavorativi (a titolo meramente esemplificativo: promozioni e/o percorsi di crescita professionale preferenziale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale e dell'Area di competenza nella quale le risorse sono inserite e/o risultano a presidio).

## SEZIONE II

### **REATI SOCIETARI(art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)**

#### **Le Fattispecie Dei Reati**

**False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)**

[OMISSIS]

**Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)**

[OMISSIS]

**Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**

[OMISSIS]

**Impedito controllo (art. 2625 c.c. - 29 D. Lgs. n. 39/2010)**

[OMISSIS]

**Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

[OMISSIS]

**Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

[OMISSIS]

**Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

[OMISSIS]

**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

[OMISSIS]

**Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

[OMISSIS]

**Articolo 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (relativa a società con titoli quotati in Italia o UE).**

[OMISSIS]

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

[OMISSIS]

**Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

[OMISSIS]

**Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

[OMISSIS]

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

[OMISSIS]

**Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).**

[OMISSIS]

\*\*\*\*

## **PROCEDURE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO**

### **Prevenzione Dei Reati Societari**

E' espressamente vietato:

- ⇒ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 "reati societari";
- ⇒ nell'ambito delle proprie attività contribuire ad esibire, utilizzare e/o esporre e/o iscrivere dati e/o poste di bilancio false e/o errate;
- ⇒ promettere e/o versare somme di denaro a membri della Società di revisione e/o ad Autorità di Vigilanza con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della SFI.

Conseguentemente è imposto **l'obbligo** di:

1. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente favorirlo;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate anzitutto: (i) all'offerta di servizi e prodotti alla clientela e verso i Partner sia in linea con le comuni pratiche di mercato e non ecceda i limiti di valore consentiti ed espressamente autorizzati senza applicare modalità di vendita e/o contrattualizzazione che celino indebiti e/o illeciti favori; (ii) a porre in essere con correttezza e assoluta diligenza professionale ogni atto e/o documento inerente alla proposta di bilancio da deliberare presentare ai soci; (iii) a comunicare immediatamente all'Amministratore Delegato, all'Organismo di Vigilanza e agli organi di controllo (ad es. Collegio Sindacale) ogni condotta che possa configurare una responsabilità di gestione e/o inosservanza delle norme e delle procedure aziendali interne in tema di registrazione contabili/redazione dei documenti contabili necessari, anche attuata attraverso alterazione dei documenti contabili; (iv) provvedere alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, fornendo ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; (v) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; (vi) garantire la tutela del patrimonio, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai servizi e prodotti;
3. garantire e assicurare, sia attraverso documentazione sia mediante rappresentazioni di sintesi della stessa e/o specifiche dichiarazioni, ogni forma di controllo sulla gestione societaria previsto dalla Legge e/o dalle Policy aziendali;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni che possano essere chieste, per Legge e/o da regolamenti dalle Autorità di vigilanza (sia italiane sia estere), non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

In particolare **è fatto divieto** di:

5. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
6. omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
7. tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale o comunque ostacolarne tale attività o non evidenziando atti di responsabilità gestoria;
8. omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, (i) tutte le segnalazioni periodiche previste dalla normativa applicabile, nonché (ii) la segnalazione di atti di indebiti e/o illeciti favori effettuati a Clienti e/o Partner; (iii) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalle autorità;

esporre nelle comunicazioni di cui al precedente punto fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie, senza significativi correttivi di ordine qualitativo;

#### **Partecipazione alla redazione di relazioni, bilanci o altre comunicazioni sociali.**

Nello svolgimento delle attività di competenza dell'“Unità Finance” si prevede che:

1. Tutte le comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria devono essere redatte nel rispetto delle specifiche procedure aziendali in essere che:
  - a) determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
  - b) prevedano la trasmissione di dati ed informazioni attraverso un sistema (anche informatico) che consente la documentabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.
2. L'elaborazione/trasmissione delle segnalazioni occasionali o periodiche alle Autorità di Vigilanza devono provvedere a rappresentare dati veri e documentabili, astenendosi dal rappresentare dati falsi, alterati e/o incompleti e/o dal tenere una condotta che possa risultare ingannevole e possa indurre le Autorità di vigilanza in errore.
3. E' fatto espresso divieto di promettere e/o corrispondere somme di denaro o altre liberalità/utilità a componenti degli Organi di Controllo societari e/o delle Autorità di Vigilanza o a persone ad essi collegate.

\*\*\*\*

## SEZIONE III

### **REATI DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO DEMOCRATICO; RICICLAGGIO DI CAPITALI, REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-ter; 25-quater; 25-octies D. Lgs. 231/2001)**

*Sono ivi incluse le misure a contrasto dell'attività di finanziamento del terrorismo o di trasferimento liquidità a terzi designati terroristi (25-quater); dell'attuazione della normativa a contrasto della ricettazione, del riciclaggio e/o dell'impiego di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies), commesse anche nelle modalità e con le fattispecie di cui all'art. 24-ter reati di criminalità organizzata nonché alla fattispecie di "Illecito e/o indebito utilizzo di carte di debito e/o di credito (art. 55, comma 9, D. Lgs. n. 231/2007).*

[OMISSIS]

#### **Le Fattispecie Dei Reati**

- Associazioni sovversive art. 270 c.p.
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico art. 270-bis c.p.
- Assistenza agli associati art. 270 ter c.p.
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione art. 280 c.p.
- Sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione art. 289 c.p.
- Istigazione a commettere delitti contro la Personalità dello Stato art. 302 c.p.
- Cospirazione politica mediante accordo e Cospirazione politica mediante associazione artt. 304 – 305 c.p.
- Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata artt. 306 – 307 c.p.;
- Ricettazione 648 c.p.;
- Riciclaggio di capitali 648-bis c.p.;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 648-ter c.p..

Oltre ai reati previsti in disposizioni di Leggi speciali quali l'art. 1 D. Lgs. n. 109/2007 e considerando che l'art. 24-ter, in ambito di disposizioni a contrasto della criminalità organizzata ha esteso anche agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 c.p., ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste sub 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

\*\*\*\*\*

## **REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO**

### **Prevenzione dei Reati di Terrorismo ed Eversione dell'ordinamento Democratico (anche nell'ambito dei Reati di Criminalità Organizzata)**

E' espressamente vietato agli Organi Societari ed ai Dipendenti (nonché ai suoi Collaboratori esterni ed ai Partner nella misura delle attività da loro svolte):

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quater D.lgs. 231/2001 "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*" anche avvalendosi delle condizioni *sub* art. 25-ter;
2. utilizzare, anche occasionalmente, la SFI allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente sezione violando i principi e le procedure esistenti in azienda e/o le disposizioni della presente Parte Speciale;
3. fornire, direttamente e/o indirettamente (anche mediante compensazione contabile), fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo;
4. effettuare qualsiasi operazione, sia di incasso sia di liquidazione (anche mediante compensazione contabile), con "soggetti designati terroristi" nelle liste di evidenza pubblica;
5. effettuare qualsiasi operazione, sia di incasso sia dispositiva (anche mediante compensazione contabile), senza aver previamente assolto l'"adeguata verifica" e la profilazione del "rischio di riciclaggio" del cliente (conformemente alle procedure vigenti).

Inoltre:

6. devono essere attuate tutte le attività di individuazione delle anomalie, valutazione delle stesse, al fine di segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) e (per quanto concerne le risorse economiche) al Nucleo Speciale di polizia Valutaria (NSPV) le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione riconducibile ai "soggetti designati" e/o ai soggetti ritenuti sospetti di finanziamento del terrorismo e/o di riciclaggio di capitali - quindi, anche se non ancora inseriti nelle liste dei soggetti designati; quanto sopra anche nel caso siano state rifiutate o comunque non concluse, anche ai sensi dell'obbligo di astensione (art. 23 D. Lgs. n. 231/07);
7. le segnalazioni devono essere effettuate nell'arco dell'intera durata del rapporto con il cliente, non limitando, dunque, tale obbligo alle sole fasi di instaurazione o chiusura del rapporto stesso;
8. avvalendosi di sistemi di selezione dei rapporti e delle operazioni ed anche indipendentemente dagli stessi: a) NON deve essere consentita l'apertura di rapporti e NON devono essere effettuate operazioni verso nominativi "designati terroristi"; b) NON è consentita l'apertura di rapporti con intestazione fittizia e/o anonima (atta a impedire il corretto controllo); per l'effetto c) devono essere attuate tutte le attività segnaletiche per consentire con tempestività, l'adozione di misure di congelamento "fondi" e/o "risorse economiche".

\*\*\*\*

### **PROCEDURE GENERALI DI COMPORTAMENTO**

#### **Prevenzione Dei Reati Di Ricettazione, Riciclaggio E Impiego Di Denaro, Beni O Utilità Di Provenienza Illecita E/O Di Illecito E/O Indebito Utilizzo Di Carte Di Credito E/O Di Debito**

E' espressamente vietato:

1. perfezionare Accordi commerciali e/o accordi Quadro senza aver previamente valutato e negoziato l'inserimento di specifiche clausole in tema di corretto assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio;
2. instaurare, direttamente e/o indirettamente, rapporti con enti e/o soggetti che (I) non siano stati, preventivamente, sottoposti ad "adeguata verifica" e a "tracciabilità" in AUI secondo le procedure vigenti ovvero (ii) siano assoggettati ad un elevato "rischio di riciclaggio" (in tal caso senza espressa e motivata autorizzazione da parte del Responsabile della Funzione antiriciclaggio e con previsione di idonei controlli);
3. effettuare qualsiasi operazione, sia di incasso sia di liquidazione (anche mediante compensazione contabile), con soggetti che ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 231/07 non forniscano adeguate informazioni, anche in ordine ai "titolari effettivi" (ove applicabile) e/o in aggiornamento di dati;
4. attuare in AUI registrazioni incomplete e/o prive dei dati obbligatori di Legge, ovvero attuare misure atte a non consentire la "tracciabilità" dei "rapporti" e/o delle "operazioni" in AUI, anche attraverso una non corretta acquisizione di dati e/o informazioni;
5. attuare compensazioni contabili senza informare previamente il Responsabile della Funzione antiriciclaggio, informandolo e tenendo delle motivazione;
6. attuare e/o agevolare da parte dei Clienti, dei Partner e/o del personale (anche mediante l'omessa denuncia e/o segnalazione in C.A.I. – Centrale di Allarme Interbancaria), l'utilizzo di carte di credito /o di debito di cui si venga a conoscenza dell'indebito possesso;
7. violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previsti dalla presente Parte Speciale.
8. accendere rapporti e/o effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e, in ogni caso, con soggetti ai quali è attribuito un "elevato rischio riciclaggio" e/o soggetti che risultano segnalati all'U.I.F., anche per l'applicazione di misure di sospensione (ex art. 41 e art. 6 co. 7 D. Lgs. n. 231/07) e/o che risultino inseriti in apposite "black list" internazionali e/o della Società stessa;

Inoltre, è fatto obbligo di:

9. osservare puntualmente le disposizioni di Legge e/o regolamentari e le procedure aziendali, così come per tempo aggiornate, in materia antiriciclaggio;
10. riservare particolare attenzione all'adozione di misure/condotte che consentano di mantenere un'approfondita conoscenza della clientela:
  - confrontare le liste dei propri clienti con quelle che, di volta in volta, pervengono dall'Organo di Vigilanza, dall'Amministrazione Fiscale e/o Giudiziaria, nonché anche ad effettuare verifiche incrociate con le c.d. black list;
  - attuare misure di "rafforzata adeguata verifica" sulle fattispecie di attività previste dalle procedure e/o comunicazioni interne, avendo particolare attenzione all'individuazione di anomalie connesse all'erogazione di credito su beni usati e/o ai subentri e/o in materia di Persone Politicamente esposte (PEP) anche nazionali;

- attuare specifiche misure di “adeguata verifica” sulle tipologie di incassi inerenti all’attività di recupero crediti e/o agli incassi su posizioni classificate (come da normativa di Banca d’Italia) a “incaglio” e/o a “sofferenza”;
11. valutare i profili di eventuale anomalia anche con riferimento all’operatività di soggetti che nell’ambito delle procedure di adeguata verifica della clientela siano associati a legami, familiari, di lavoro e/o economici, oppure effettuino e/o richiedano pagamenti, rispettivamente, con/da/verso Paesi “non cooperativi” e/o “Paradisi Fiscali” e/o “Paesi sotto embargo” e/o “Paesi di Non elevata reputazione”;
  12. provvede a segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) i soggetti (inclusi i Dealer) nei confronti dei quali, ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. n. 231/07, si sappia, si sospetti o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio (oltre che di finanziamento del terrorismo – come indicato nel precedente capo); quanto sopra anche nel caso in cui esse siano state rifiutate o comunque non concluse. Nei confronti dei “sospetti” devono essere tempestivamente adottate adeguate e tempestive misure/provvedimenti aziendali affinché in futuro non possano operare senza una preventiva e accurata analisi delle operazioni e/o dei rapporti che gli stessi vogliono porre in essere; medesime considerazioni e adempimenti devono essere osservati anche per i nominativi nei confronti dei quali pervengono richieste di una determinata gravità e/o notifiche per l’adozione di misure patrimoniali (ad es. sequestro e/o confisca) da parte delle Autorità;
  13. effettuare le predette segnalazioni nell’arco dell’intera durata del rapporto con il cliente, non limitando, dunque, tale obbligo alle sole fasi di instaurazione o chiusura del rapporto stesso;
  14. porre in essere e/o attivare ogni misura atta a consentire, rispettivamente : a) di non consentire l’apertura di rapporti e/o il compimento di operazioni con intestazione fittizia e/o anonima; b) di non effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni; c) di attuare misure di controllo efficienti e ponderate in relazione al livello di “rischio riciclaggio” associato ad ogni cliente; c) di tenere adeguata tracciabilità delle operazioni infra-gruppo;
  15. rifiutare o estinguere i rapporti in conformità al rischio di riciclaggio conformemente all’osservanza dell’art. 23 D. Lgs. n. 231/07;
  16. effettuare le segnalazioni statistiche mensili (cd. flussi S.Ar.A) devono essere previamente verificate quale correttezza ed inviate conformemente ai termini di Legge;
  17. partecipare ai periodici corsi di formazione secondo le indicazioni appositamente fornite dal Responsabile della Funzione antiriciclaggio.

## SEZIONE IV

### ALTRE TIPOLOGIE DI REATO

#### Le Fattispecie dei Reati

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) – Alterazione di monete (art. 454), falsità in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - e 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - L. n. 99/2009).

[OMISSIS]

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

[OMISSIS]

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (459 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

[OMISSIS]

\*\*\*\*

### PRINCIPI GENERALI E REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

#### **Prevenzione dei Reati di Falsità**

- 1- Posto che si devono privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di carte aziendali e/o di mezzi di pagamento diversi dal contante, per la gestione della cd. "piccola cassa" connessa sia agli incassi (anche connessi all'attività di recupero crediti) sia all'effettuazione di acquisti aziendali, è fatto assoluto divieto di spendere e/o introdurre in circolazione monete, anche ricevute in buona fede, contraffatte di cui si dubiti della loro autenticità; in caso di accertamento di falsità in monete si deve provvedere all'immediata osservanza delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sulle segnalazioni.
- 2- Per tutte le operazioni che richiedono l'utilizzo di valori bollati (ad es. data certa fidejussioni e/o contratti) prima del loro utilizzo si deve sempre provvedere ad effettuare la verifica (dei valori contraffatti e/o annullati), anche mediante preventivo accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate; in

caso di accertamento di valori annullati e/o contraffatti è posto divieto di utilizzo e deve essere presentata immediata denuncia alle Autorità di P.S.

\*\*\*\*

### **Reati Contro La Personalità Individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)**

[OMISSIS]

#### **Le Fattispecie dei Reati**

- *Riduzione in schiavitù art. 600 c.p.*
- *Prostituzione minorile art. 600-bis c.p.*
- *Pornografia minorile art. 600-ter c.p.*
- *Detenzione materiale pornografico art. 600-quater c.p.*
- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile art. 600-quinquies c.p.*
- *Tratta e commercio di schiavi art. 601 c.p.*
- *Alienazione e acquisto di schiavi art. 602 c.p.*

## **PROCEDURE GENERALI E SPECIALI DI COMPORTAMENTO**

### **Prevenzione dei Reati Contro la Personalità Individuale: Il Richiamo alla Prevenzione dei Reati di Terrorismo ed Eversione dell'ordinamento Democratico**

Considerato che la possibilità di investimento dei ricavi illeciti (ad es. pedo-pornografia) nei prodotti della SOCIETÀ appare l'unico atto concreto di potenziale coinvolgimento in questi reati, si ritiene che alle attività di prevenzione in questione possano essere applicate le tecniche e le disposizioni previste nella sezione **III: "reati di terrorismo e eversione dell'ordinamento democratico"**.

**Reati Di Lesioni Colpose e Omicidio Colposo - Commessi con Violazione delle Norme Antinfortunistiche e sulla Tutela Dell'igiene e della Salute sul Lavoro - (art. 25-septies del d.lgs. 231/2001).**

[OMISSIS]

#### **Le Fattispecie dei Reati**

**Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

[OMISSIS]

**Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.)**

[OMISSIS]

#### **Regole generali di comportamento per la prevenzione dei reati contro la sicurezza sul lavoro**

La SFI, sensibile alle esigenze di tutela di chi lavora al suo interno, intende integrare il proprio Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 con dei codici di comportamento, rivolti ad assicurare una puntuale prevenzione da ogni infortunio potenzialmente verificabile nella sede di lavoro, impegnandosi a non distogliere mai alcuna risorsa finanziaria potenzialmente idonea ad impedire la commissione dei reati in materia antinfortunistica.

Al fine di ridurre al minimo ogni eventuale fattore di rischio per l'incolumità psico-fisica delle risorse umane impiegate all'interno della società, la SFI intende predisporre un sistema di controllo e di monitoraggio sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro che si articoli su 2 livelli operativi.

Un primo livello di prevenzione è demandato direttamente a chi si trova, a qualunque titolo, a prestare la propria attività all'interno degli uffici della Società.

- ⇒ Tutto il personale della SFI deve infatti prestare particolare attenzione ai potenziali fattori di rischio, per la propria o altrui salute, attinenti alla propria ed, eventualmente, anche altrui attività, così come già peraltro previsto dalla normativa vigente.
- ⇒ Qualora un lavoratore della SFI riscontri la sussistenza di situazioni pericolose, ha pertanto l'obbligo, sanzionabile disciplinarmente, di darne notizia al proprio Responsabile, il quale, senza esitazioni, informa il Responsabile Sicurezza per i provvedimenti del caso. La tabella di

individuazione delle potenziali fonti di pericolo, stilata in applicazione di quanto disposto dalle norme pro-tempore vigenti e inserita nel Documento di Valutazione definito almeno annualmente, meglio descrive, per ogni ambiente di lavoro, i rischi ad essa specificatamente connessi.

Solo in caso di effettiva urgenza e allorquando ritenga che le proprie competenze e/o abilità possano eliminare o ridurre le gravi situazioni di pericolo imminente, il lavoratore interviene in prima persona, dandone successivamente notizia al Responsabile Sicurezza.

Un secondo livello di monitoraggio riveste invece carattere periodico e istituzionale, essendo affidato di concerto al Responsabile Sicurezza e all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, il primo continuerà ad effettuare i controlli periodici obbligatori previsti per legge e, in virtù anche di un proficuo spirito di collaborazione, ne renderà semestralmente conto all'OdV.

L'OdV, pur non rientrando la tutela della sicurezza sul lavoro tra i suoi compiti diretti, qualora ritenga ne sussistano i presupposti e l'opportunità, ha la facoltà sia di suggerire integrazioni sia di imporre modifiche alle presenti procedure e a quelle previste dalle norme in materia antinfortunistica, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008.

Anche allo scopo di cui sopra, il Responsabile Sicurezza comunica immediatamente all'OdV, inviando la relativa documentazione, ogni variazione del Documento di Valutazione Rischi e ogni altra circostanza ritenuta significativa ai fini della sicurezza.

Il Responsabile Sicurezza riporta all'OdV qualsiasi eventuale infortunio occorso negli uffici della SFI e lo relaziona in merito alla periodica attività di controllo da lui stesso effettuata.

Il Responsabile Sicurezza informa l'OdV di ogni variazione dello stato di fatto che possa, teoricamente, compromettere la sicurezza delle persone che vi lavorano. Ad esempio dovranno essere presi in considerazione gli ampliamenti degli uffici, le significative modificazioni delle postazioni del personale, l'acquisizione di nuovi spazi, ecc.

Il Responsabile Sicurezza gestisce personalmente e trasmette all'OdV il programma di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: l'OdV, consultando anche la Funzione del Personale, verifica l'effettiva programmazione e l'eventuale necessità di aggiornamento dei corsi per il personale della SFI.

L'OdV, in particolare, verificherà che la Società si sia dotata di procedure interne idonee a garantire il funzionamento, l'osservanza e l'adeguamento delle procedure di sicurezza - fondandosi sulle risultanze dei controlli effettuati e dei rilievi emersi oltre che delle comunicazioni ricevute -, anche in relazione alle evoluzioni della normativa e alle modifiche della struttura organizzativa della Società e/o all'eventuale ampliamento e/o modifica dell'offerta di beni e/o servizi.

L'OdV inoltre :

- si relaziona con i componenti delle altre funzioni di controllo sull'operatività della SFI, comunque denominate, al fine di poter verificare anche l'adeguatezza, l'efficienza ed efficacia dei controlli effettuati;

- scambia periodicamente informazioni con le altre funzioni di controllo in ordine alle tipologie di verifiche effettuate, onde consentire di evidenziare e contrastare, possibilmente preventivamente, ogni condotta potenzialmente “*contra legem*”;
- verifica che venga curato l’aggiornamento della formazione del personale della SFI in relazione alle modifiche ed integrazioni del Modello Organizzativo, ed in particolare in relazione alle disposizioni dettate in questa parte speciale
- (oltre a ricevere le segnalazioni effettuate da parte dei dipendenti), provvede anche autonomamente ad effettuare i controlli, a campione, di propria competenza, ovvero affida gli stessi ad una idonea funzione della SFI.

\*\*\*\*

**PROCEDURE GENERALI DI COMPORTAMENTO**  
**(art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)**

Vengono disposte le seguenti norme di comportamento:

- ⇒ Il personale della SFI è tenuto a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento che verranno organizzati in materia e si sottopone a tutti i controlli sanitari previsti per legge e/o comunque disposti dal Medico Competente;

In particolare :

- ⇒ osservare le disposizioni di Legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle Strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- ⇒ utilizzare correttamente le apparecchiature e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ⇒ qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- ⇒ adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- ⇒ favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- ⇒ curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento all'ambito dei contratti regolati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti beneficiari di iniziative di tirocinio e dei terzi in genere che dovessero trovarsi nei luoghi di lavoro.
- ⇒ segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

In ogni caso :

- ⇒ è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti (anche omissivi) che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001.

**I Responsabili delle Funzioni sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.**

\*\*\*\*

**Reati Informatici, Trattamento Illecito dei Dati e Violazioni del Diritto D'autore (artt. 24-bis).**

[OMISSIS]

\*\*\*\*

### Le Fattispecie dei Reati

**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) / Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) / Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

[OMISSIS]

**Danneggiamento di Informazioni, dati e Programmi informatici (art. 635-bis c.p.)/Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.) / Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) / Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

[OMISSIS]

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) / Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

[OMISSIS]

**Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) / Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

[OMISSIS]

**Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis) / Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3)**

[OMISSIS]

**Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1) / Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione,**

comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2) / Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941)

[OMISSIS]

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941) / Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941)

[OMISSIS]

\*\*\*\*

## **REGOLE GENERALI E PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

### **Prevenzione della commissione dei delitti informatici, del trattamento illecito dei dati e a contrasto delle violazioni del diritto d'autore**

E' espressamente vietato, in particolare all'Area Sistemi Informativi e a tutti i soggetti incaricati a vario titolo di ruoli o compiti in materia di trattamento dei dati, inclusi i Partner e i Dealers/Fornitori esterni nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte di :

- ⇒ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 "*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*" nonché 25-novies "*Violazioni del diritto d'autore*";
- ⇒ violare i principi e le procedure esistenti in azienda in relazione alle disposizioni di comportamento aziendali e/o di , emanate, rispettivamente, in ordine al/: I) l'utilizzo dei mezzi informatici, incluso l'accesso ad Internet; II) le disposizioni previste a tutela dei dati personali così come disposte nell'ambito delle procedure aziendali (in particolare informativa e consenso) e, quindi, alle misure di sicurezza indicate nel D.P.S. (Documento Programmatico sulla Sicurezza

dei Dati), incluse le relative istruzioni agli “Amministratori di sistema” da intendersi ivi richiamate e integralmente trascritte.

**Regole Generali per il corretto utilizzo e la gestione dei sistemi informativi aziendali e per la piena liceità del trattamento dei dati e del contrasto alla altre fattispecie sopra indicate:**

1. E' fatto divieto di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi, anche utilizzati dalla Pubblica Amministrazione (ad es. Autorità di Vigilanza in sede di Ispezione) o di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio dell'azienda o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all'azienda od a terzi.
2. L'accesso agli applicativi gestionali finalizzato all'inserimento, alla modifica di dati, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire in modo tale che consenta all'operatore autorizzato di accedervi limitatamente alla fase di sua competenza e comunque, in modo tale da rendere rintracciabile, sempre, chi ha effettuato l'operazione o la modifica.
3. In specie, oltre a quanto già normato nelle Policy aziendali, i soggetti sopra indicati hanno l'obbligo di osservare i principi specifici di comportamento (anche attuati con l'ausilio di soggetti terzi) contenuti nelle procedure informatiche vigenti.
4. E' posto assoluto divieto di introdurre nei sistemi informatici della Società e/o utilizzare software o hardware che non corrispondano ai requisiti di sicurezza IT come previsti dalle procedure vigenti e/o che consentano di cancellare dati dalla memoria di un computer in modo tale da rendere necessaria la creazione di nuovi dati.
5. Il trattamento dei dati deve avvenire sempre nell'osservanza delle procedure aziendali e in solo previa dazione di informativa ed acquisizione di libera manifestazione di consenso, con particolare cura nell'osservanza del trattamento dei dati antiriciclaggio e di quelli giudiziari e/o sensibili e nell'adeguamento del trattamento alle modifiche, cancellazioni e/o aggiornamento dei dati così come chiesto dal cliente e in conformità alle procedure vigenti.
6. E' fatto espresso divieto di diffondere i dati personali e di comunicare e/o trasferire gli stessi verso Paesi extra-UE.

**Le fattispecie dei Reati Ambientali (artt. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)**

[OMISSIS]

\*\*\*\*

**REGOLE GENERALI E PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO****Prevenzione dei “Reati Ambientali”**

Considerato che il corretto smaltimento di apparecchiature e/o materiali elettronici (monitor, pc, notebook, palmari aziendali, toner di fotocopiatrici; estintori antincendio; lampade a basso consumo energetico e/o neon) in utilizzo al personale SOCIETÀ appare l'unico atto concreto di potenziale coinvolgimento in questi reati, si prevede l'obbligo di stipulare appositi accordi per lo smaltimento dei rifiuti e, in particolare, di prevedere nell'ambito dei contratti per lo smaltimento di “rifiuti speciali” specifiche clausole di osservanza delle normative vigenti nonché di dichiarazioni di avvenuto smaltimento dei rifiuti in modalità conforme alle norme.

**Quali attività di prevenzione, le fattispecie potrebbero essere impedito mediante la previsione nell'ambito degli accordi per il servizio di smaltimento di specifiche clausole.**

\*\*\*\*

**Le fattispecie di reati di “Impiego di lavoratori irregolari” (artt. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001).**

[OMISSIS]

\*\*\*\*

**REGOLE GENERALI E PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

**Prevenzione della Commissione dei Delitti Informatici, del Trattamento Illecito dei Dati e a Contrasto Delle Violazioni Del Diritto D'autore**

**Si considerano ivi richiamati i principi in tema di assunzione del personale subordinato e/o parasubordinato previste nell'ambito delle fattispecie di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 231/01).**



**MODULO DI CONFERMA DI RICEZIONE E ACCETTAZIONE DEL MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01**

(Dichiarazione da restituire completa e sottoscritta)

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_

Confermo di aver ricevuto una copia del Modello di Organizzazione e Gestione della Società e mi impegno a rispettare le norme ivi contenute nonché i successivi aggiornamenti.

A tal fine, inoltre, dichiaro di essere stato adeguatamente informato delle specifiche sanzioni che sono applicate nell'ipotesi di inosservanza.

Sono stato altresì edotto che lo stesso documento verrà reso disponibile – in formato elettronico- sulla rete aziendale della Società, ove accederò per consultare ogni successiva modifica e/o aggiornamento.

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma per ricevuta: \_\_\_\_\_